

Repertorio n. 6901

Raccolta n. 4556

**ATTO COSTITUTIVO DELLA  
NUOVA EDITRICE AVANTI S.R.L.**

**R E P U B B L I C A        I T A L I A N A**

L'anno duemilaventuno,  
il giorno sedici del mese di novembre  
16 novembre 2021

a Roma, nel mio studio.

Avanti a me Riccardo Napoli, Notaio in Roma con studio in Via Fabio Massimo n. 95, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

PASTORELLI Oreste, nato a Forano il 24 settembre 1955, il quale interviene in quest'atto sia nella sua qualità di Tesoriere e legale rappresentante dell'associazione politica di diritto italiano:

**PARTITO SOCIALISTA ITALIANO**

con sede a Roma (RM), oggi in Via Caterina da Siena n. 57, codice fiscale n. 97519520585, presso la cui sede ove sopra è domiciliato per la carica, munito dei necessari poteri, a quest'atto autorizzato dalla Direzione Nazionale del partito nella riunione del giorno 11 novembre 2021.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere quest'atto col quale stipula quanto appresso.

**Articolo I**

Il PARTITO SOCIALISTA ITALIANO costituisce una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

**NUOVA EDITRICE AVANTI S.R.L.**

La società ha sede nel Comune di Roma (RM).

**Articolo II**

Il capitale sociale è di **euro 10.000,00** (diecimila e centesimi zero) e viene sottoscritto dal PARTITO SOCIALISTA ITALIANO per intero.

**Articolo III**

La società è retta dalle norme contenute nello statuto sociale che i soci approvano nel testo che qui di seguito si trascrive.

=====

**STATUTO DELLA NUOVA EDITRICE AVANTI S.R.L.**

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita una società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione:

**NUOVA EDITRICE AVANTI S.R.L.**

**ARTICOLO 2 - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI**

La società ha sede nel comune di Roma.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (filiali, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero

di trasferire la sede sociale nell'ambito del suddetto Comune; spetta invece ai Soci decidere l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in altro Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese.

#### **ARTICOLO 3 - DURATA**

La durata della società è fissata al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con delibera dall'assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 4 - OGGETTO**

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:

. la pubblicazione di prodotti editoriali riferiti anche a testate di cui potrà assumere direttamente la proprietà ovvero lo sfruttamento a diverso titolo (il tutto previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge);

. l'attività tipografica in genere sia per la stampa dei propri prodotti editoriali sia per conto terzi.

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie di qualsiasi genere ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e potrà anche assumere o concedere interessenze o partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese, escluse quelle con attività finanziaria a titolo principale, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti e nel rispetto delle leggi tempo per tempo vigenti, in via strettamente strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale e senza che ciò costituisca attività prevalente.

#### **ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI**

Il capitale sociale è di **euro 10.000,00** (diecimila e centesimi zero) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro o con beni in natura e/o crediti; in deroga all'art. 2464 comma 3 c.c. possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

#### **ARTICOLO 6 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI**

La società può acquisire dai soci, previo consenso degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto entro i limiti e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente e nel rispetto dell'art.2467 c.c..

#### **ARTICOLO 7 - PARTECIPAZIONI DEI SOCI**

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I diritti sociali, patrimoniali e amministrativi spettano ai soci in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni.

**ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO INTER VIVOS DELLE PARTECIPAZIONI**

Per tutte le ipotesi di trasferimento delle partecipazioni con atto inter vivos e per un corrispettivo fungibile, i soci hanno diritto di prelazione sull'acquisto.

In particolare, il socio che intende cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione al capitale sociale con atto inter vivos e per un corrispettivo fungibile deve darne comunicazione con lettera raccomandata A.R. a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese indicando la sua volontà di cedere la partecipazione, le generalità del cessionario o dei cessionari, il prezzo, le modalità di pagamento e le altre condizioni della cessione; entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata i soci destinatari, a pena di decadenza dovranno esercitare il diritto di prelazione con documento scritto inviato per raccomandata alla parte offerente. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, la partecipazione oggetto della cessione sarà divisa in proporzione al valore nominale della partecipazione posseduta da ciascun socio esercente la prelazione; nel caso in cui tutti i soci rinuncino all'acquisto delle quote offerte, il socio offerente è libero di trasferirle a terzi, rispettando le condizioni comunicate agli altri soci.

Nel caso in cui un socio manifesti l'intenzione di cedere tutta o parte della sua quota di partecipazione al capitale sociale a titolo gratuito o per un corrispettivo non fungibile dovrà comunicare le generalità del cessionario agli altri soci i quali, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, dovranno comunicare il loro gradimento. Qualora il cessionario risulterà non gradito anche ad uno solo dei soci, al socio alienante spetterà il diritto alla liquidazione della quota in base al valore della stessa, determinato ai sensi di legge.

**ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE PARTECIPAZIONI**

Le partecipazioni sono intrasferibili per successione mortis causa, salvo che intervenga un accordo tra i soci superstiti e i successori a titolo universale o particolare del socio defunto ai quali, in alternativa, spetta il diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale, determinato ai sensi di legge.

**ARTICOLO 10 - RECESSO DEL SOCIO**

I soci hanno diritto potestativo di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

La dichiarazione di recesso deve avere forma scritta e deve essere spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dal momento in cui il socio ha conoscenza del fatto, diverso dalla delibera, che legittima il recesso medesimo.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la decisione che lo legittima e nel caso di scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato ai sensi dell'art. 2473 cod. civ..

Il rimborso deve avvenire entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società e può essere eseguito con le modalità previste dalla legge.

#### **ARTICOLO 11 - AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata da uno o più amministratori, a scelta dei soci al momento dell'elezione.

Se l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

I soci, tuttavia, all'atto della nomina possono attribuire ai due o più amministratori la facoltà di amministrare la società congiuntamente o disgiuntamente, ferma restando la competenza dell'intero organo amministrativo per la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o di scissione nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c..

Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito dalla decisione dei soci all'atto della nomina, possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

All'organo amministrativo compete in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del suo mandato; l'assemblea dei soci potrà altresì deliberare in suo favore l'assegnazione di un emolumento e la sottoscrizione di una polizza assicurativa per il trattamento di fine mandato.

#### **ARTICOLO 12 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo ai Soci.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **ARTICOLO 13 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda del sistema di amministrazione adottato, all'Amministratore unico; al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in sua vece al Vice-Presidente); agli Amministratori delegati nell'ambito dei poteri delegati; congiuntamente ai due o più Amministratori nominati a firma congiunta; disgiuntamente ai due o più Amministratori nominati a firma disgiunta.

#### **ARTICOLO 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente od un amministratore delegato lo riterranno opportuno.

Nell'avviso di convocazione, da inviarsi almeno sette giorni

liberi prima di quello fissato per la riunione, dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta con comunicazione trasmessa alle stesse persone almeno tre giorni liberi prima della riunione, a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione è regolarmente costituita con la presenza di tutti gli amministratori in carica e dell'organo di controllo o del revisore, se nominati.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, da un amministratore delegato; in mancanza, dall'amministratore designato dal consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni devono constare da verbali firmati dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione. Si applica in tal caso quanto previsto nell'ultima parte del successivo articolo 17.

#### **ARTICOLO 15 - CONTROLLI**

Oltre alle ipotesi di obbligatorietà per legge, la società può sempre nominare, ai sensi dell'articolo 2477 c.c., stabilendone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un Sindaco unico o un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso di nomina di un organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui tale organo è stato ricostituito.

#### **ARTICOLO 16 - DECISIONE DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare.

#### **ARTICOLO 17 - RIUNIONI ASSEMBLEARI**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altri mezzi idonei ad assicurare la tempestiva informazione dei destinatari sulle materie da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese nonché agli amministratori ed all'organo di controllo o al revisore, se nominati; l'avviso deve essere ricevuto almeno otto giorni prima dell'adunanza e potrà indicare la data della eventuale seconda convocazione, che dovrà necessariamente essere fatta in un giorno diverso dalla prima, per il caso in cui in prima adunanza l'assemblea andasse deserta o non risultasse validamente costituita; anche in seconda convocazione, tuttavia, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario.
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e (o) video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- che in tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si tiene la riunione venga predisposto un foglio delle presenze da conservare nel libro delle decisioni dei soci.

#### **ARTICOLO 18 - RIUNIONE IN FORMA TOTALITARIA**

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e l'organo di controllo o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; se gli amministratori e

l'organo di controllo o il revisore, se nominato, non sono presenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **ARTICOLO 19 - DIRITTO DI INTERVENTO**

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, che alla data della convocazione dell'assemblea risultino trovarsi nella condizione fissata dal capoverso dell'art. 2470 c.c. con esclusione di quelli morosi e di quelli per i quali la legge prevede la sospensione del diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea ai sensi dell'art. 2479 bis c.c..

#### **ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore cui spetta la rappresentanza della società o, in caso di assenza o impedimento, da uno degli amministratori o da un socio designati dalla maggioranza dei soci presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati della votazione.

#### **ARTICOLO 21 - DIRITTI DEI SOCI E QUORUM ASSEMBLEARI**

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera, normalmente, a maggioranza del capitale presente e rappresentato; l'assemblea chiamata a deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o sul compimento di operazioni che modificano l'oggetto sociale o i diritti dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale della società.

#### **ARTICOLO 22 - BILANCIO**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede secondo i criteri e le norme di legge alla redazione del Bilancio, che deve essere approvato con decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in presenza di particolari esigenze, segnalate nella relazione dell'organo amministrativo, relative alla struttura ed all'oggetto della società, il termine può essere maggiore ma comunque non superiore a centottanta giorni.

#### **ARTICOLO 23 - UTILI**

L'utile netto risultante dal bilancio annuale regolarmente approvato dall'assemblea dei soci è così ripartito:

- 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

#### **ARTICOLO 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La competenza alla nomina dei liquidatori ed all'indicazione dei criteri e delle regole della liquidazione spetta all'assemblea; questa, nel caso di accertamento della causa di scioglimento da parte degli Amministratori, deve essere convocata contestualmente dagli Amministratori medesimi.

Nel caso di scioglimento deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2484 n.6 c.c., l'assemblea può procedere contestualmente alla nomina dei liquidatori e alla fissazione delle regole della liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione con deliberazione adottata dall'assemblea con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo e a tale revoca si applicherà la disciplina di cui all'art. 2487 ter c.c..

#### **ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI**

Le disposizioni del presente statuto, nella parte in cui non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale, si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio.

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata o, in mancanza, le norme in materia di società per azioni.

=====

#### **ARTICOLO IV**

- ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese il componente dichiara che l'indirizzo attuale della società nel Comune di Roma è in Via Santa Caterina da Siena n. 57.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Roma non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

#### **ARTICOLO V**

Il primo esercizio sociale si chiuderà il **31 dicembre 2022**.

#### **ARTICOLO VI**

Fino alla prima assemblea dei soci della stessa la società è amministrata da un amministratore unico, nominato in persona di PASTORELLI Oreste, che accetta la carica e dichiara che per non ricorrono le cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c..

#### **ARTICOLO VII**

Il PARTITO SOCIALISTA ITALIANO versa oggi stesso l'intero capitale sociale all'organo amministrativo mediante assegno circolare non trasferibile n. 4054019725 emesso dalla Banca

di Credito Cooperativo di Roma Soc. coop..

Il PARTITO SOCIALISTA ITALIANO conferisce infine espresso mandato all'organo amministrativo per apportare al presente atto ed allo statuto sociale ad esso incorporato, tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che, senza alterarne il contenuto sostanziale, venissero richieste dalla competente Autorità in sede di deposito per l'iscrizione del presente atto nel registro delle imprese.

#### **ARTICOLO VIII**

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione è di euro 2.500,00 (duemilacinquecento e centesimi zero) ed è a carico della società.

**Trattamento dei dati:** Il comparente dichiara di aver ricevuto da me notaio l'informativa scritta prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e autorizza espressamente, per le specifiche finalità connesse all'espletamento dell'incarico professionale conferitomi, il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli qualificabili come "categorie particolari di dati personali" ai sensi della detta normativa, eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura e spiegazione al comparente che a mia interpellanza lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 14:00 (quattordici e minuti zero).

Scritto sotto mia direzione da persona di mia fiducia e da me Notaio su cinque fogli dei quali occupa diciotto intere facciate e quanto fin qui della diciannovesima.

Firmato: Oreste Pastorelli

Riccardo Napoli Notaio i.s.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE  
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22,  
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, AD USO REGISTRO IMPRESE.